



**RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE
ESERCIZIO 2023**

Comune di Lona Lases
Provincia di Trento

Sommario

PREMESSA	3
1. IDENTITA' DEL COMUNE.....	4
1.1 ORGANI ISTITUZIONALI	4
2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....	4
2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	4
2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.	6
2.3 LA GESTIONE DI CASSA	13
2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI	13
2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA	15
2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI	16
2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI	20
3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....	21
3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA	21
3.2 DEBITI FUORI BILANCIO	21
3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	21
3.4 ANALISI PER INDICI	22
3.5 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE	23
3.6 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE	27
3.7 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	28
3.8 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE	28
3.09 ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR	28
GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ PATRIMONIALE	32
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023	34
STATO PATRIMONIALE	35

PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

1. IDENTITA' DEL COMUNE

1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Con delibera n. 2098 del 18/11/2022, la Giunta provinciale di Trento ha nominato Commissario straordinario, del comune di Lona Lases, il dottor Alberto Francini a far data dal 23/11/2022. Per tutto l'esercizio 2023 il Comune di Lona Lases è stato commissariato, mentre in data 25/02/2024 è stato eletto il nuovo Consiglio Comunale con Sindaco l'avvocato Giacomelli Antonio.

2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	331.900,00	358.475,90	108 %
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	442.815,00	453.194,09	102,34 %
TITOLO 3	Entrate extratributarie	239.486,00	299.883,58	125,22 %
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	394.625,00	74.314,41	18,83 %
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0	0	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0	0 %
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	507.250,00	156.119,29	30,78 %
	TOTALE TITOLI	2.166.076,00	1.341.987,27	61,95%

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.024.238,00	822.220,51	80,28 %
TITOLO 2	In conto capitale	786.938,45	484.224,02	61,53 %
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	16.113,00	16.078,63	99,78%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0,00	0%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	507.250,00	156.119,29	30,78%
	TOTALE TITOLI	2.584.539,45	1.478.642,45	57,21%

CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	331.900,00	358.475,90	108 %
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	453.875,00	453.194,09	99,85 %
TITOLO 3	Entrate extratributarie	259.560,90	299.883,58	115,53 %
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	394.625,00	74.314,41	18,83 %
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	

TITOLO 6	Accensione prestiti	0	0	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	250.000,00	0	0 %
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	507.250,00	156.119,29	30,78%
	TOTALE TITOLI	2.197.210,90	1.341.987,27	61,08 %

SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.065.271,53	822.220,51	79,32 %
TITOLO 2	In conto capitale	911.938,45	484.224,02	53,10 %
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0	0	0 %
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	16.113,00	16.078,63	99,78%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	250.000,00	0	0%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	407.250,00	275.927,14	67,75 %
	TOTALE TITOLI	2.750.572,98	1.478.642,45	53,13 %

Il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 è stato approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 03 del 17.02.2023.

Con deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 01.08.2023 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2023, con deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 03/04/2024, sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2023 è stato applicato avanzo di amministrazione, vincolato e libero, per un totale di 25.069,00 euro.

2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				351.746,70
RISCOSSIONI	(+)	456.429,59	920.132,97	1.376.562,56
PAGAMENTI	(-)	422.622,19	930.825,79	1.353.487,98
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			374.821,28
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			374.821,28
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.119.180,55	421.854,30	1.541.034,85
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	50.310,47	547.816,66	598.127,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			31.510,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			100.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	(=)			1.186.218,31

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	685.516,36	908.719,06	1.186.218,31

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

GESTIONE RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -)		908.719,06
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI		-21.051,91
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)		35.252,60
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI		922.919,75

GESTIONE DI COMPETENZA		
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	531.293,08
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(+)	25.069,00
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	1.341.987,27
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	1.478.642,45
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	131.510,69
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)		288.196,21
RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO	(-)	34.126,81
RISORSE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	(-)	7.403,74
EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)		246.665,66
VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO	(-)	-20.218,26
EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)		226.447,40

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

LA GESTIONE DI COMPETENZA	
1) LA GESTIONE CORRENTE	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	38.979,63
Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.111.553,57
Avanzo applicato alla parte corrente	69,00
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	0,00
TOTALE RISORSE CORRENTI	1.150.602,20
Spese titolo I	822.220,51
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	16.078,63
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	31.510,69
TOTALE IMPIEGHI CORRENTI	869.809,83
RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1)	280.792,37
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'es 2023 (-)	34.126,81
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)	0,00
EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (O2)	246.665,56
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto (-)	-20.218,26
EQUILIBRI COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (O3)	226.447,40

2) LA GESTIONE C/CAPITALE	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	74.314,41
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti (-)	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	492.313,45
Avanzo amministrazione applicato a investimenti (-)	25.000,00
TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI	591.627,86
Spese Titolo II	484.224,02
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	100.000,00
TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI	584.224,02
RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)	7.403,84
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es 2023	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	0,00
EQUILIBRI DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)	7.403,84
Variazioni accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto	0,00
EQUILIBRI COMPLESSIVO IN C/CAPITALE (Z3)	7.403,84

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di partecapitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;

EQUILIBRIO COMPLESSIVO: oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 (A)		€ 1.186.218,31
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		189.210,54
Fondo contenzioso		2.000,00
Altri accantonamenti		285,00
	Totale parte accantonata (B)	191.495,54
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da legge		52.559,07
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.866,00
	Totale parte vincolata (C)	58.425,07
Parte destinata agli investimenti		
		66.285,33
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	91.285,33
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	870.012,37

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2023, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2024 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

FONDI VINCOLATI

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che

hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge	52.559,07
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)	
Vincoli per trasferimenti	5.866,00
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
TOTALE FONDI VINCOLATI	58.425,07

FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

B1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato

di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2020. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma;

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

L'ente ha optato per la media semplice per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nell'allegato al rendiconto (allegato c) vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 189.210,54 euro.

B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune stanZIA, nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, un fondo contenzioso per € 2.000, un fondo perdite società partecipate di € 285,00 (A.p.T. Pinè Cembra) mentre non stanZIA il fondo indennità fine mandato, in quanto l'anno 2023 è stato commissariato per intero.

2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2023				351.746,70
Riscossioni	+	456.429,59	920.132,97	1.376.562,56
Pagamenti	-	422.662,19	930.825,79	1.353.487,98
FONDO DI CASSA risultante				374.821,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2022				374.821,28

Nel 2023 non è stata richiesta l'anticipazione di cassa.

2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2023, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs. 267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	Esercizi Preced.	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
I	Tributarie	63.015,23	13.331,25	4.648,96	18.171,49	21.023,16	85.990,70	206.180,79
II	Trasferimenti	3.000,00	3.000,00	0	64.784,49	148.409,46	154.093,56	373.287,51
III	Extratributarie	60.387,84	39.744,95	82.201,63	12.655,63	18.692,95	114.511,40	328.194,40

IV	Entrate in c/capitale		46.419,12	0	142.839,50	376590,89	66.910,57	632.760,08
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							
VI	Accensione di prestiti							
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro					264,00	348,07	612,07
TOTALE		126.403,07	102.495,32	86.850,59	238.451,11	564.980,46	421.854,30	1.541.034,85

TITOLO	SPESE	Esercizi Preced.	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
I	Correnti	400,00	0,00	17,88	7.641,77	16.873,75	189.426,28	214.359,68
II	In conto capitale				305,00	17.680,31	344.070,71	362.056,02
III	Per incremento attività finanziarie							
IV	Rimborso Prestiti						2.266,47	2.266,47
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	4.243,59	500,000	444,15	204,02	2.000,00	12.053,20	19.444,96
TOTALE		4.643,59	500,00	462,03	8.150,79	36.554,06	547.816,66	598.127,13

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

Capitolo	Descrizione residuo	Anno	Importo	Ragioni della sussistenza
30100.02.00751000	RIMBORSO ONERI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE 2011	2011	2.145,26	credito sussistente
30500.99.01300280	RIMBORSO CAUSA 2012	2012	4.255,57	credito sussistente
10101.51.00095500	TARI 2014	2014	8.632,28	credito sussistente
10101.51.00095500	TARI 2015	2015	8.054,48	credito sussistente
30100.02.00750000	RUOLO ACQUEDOTTO 2015	2015	3.920,79	credito sussistente
30100.02.00755010	RUOLO FOGNATURA 2015	2015	2.940,59	credito sussistente
30100.02.00760010	RUOLO DEPURAZIONE 2015	2015	3.876,74	credito sussistente
10101.51.00095500	TARI 2016	2016	8.742,84	credito sussistente
30100.02.00750000	RUOLO ACQUEDOTTO 2016	2016	3.594,88	credito sussistente
30100.02.00755010	RUOLO FOGNATURA 2016	2016	2.254,42	credito sussistente
30100.02.00760010	RUOLO DEPURAZIONE 2016	2016	4.077,21	credito sussistente
30500.01.01300140	SPESE DOMICILIAZIONE E LEGALI PROC. R.G. 2008/00211SP SINDACO	2016	4.908,20	credito sussistente

30100.03.00965500	CONTRIBUTO CONCESSIONE ATTIVITA' DI CAVA 2016	2016	520,00	credito sussistente
30500.01.01300140	SPESE DA SENTENZA 1041/2016	2016	6.248,60	credito sussistente
30100.02.00750000	RUOLO ACQUEDOTTO 2017	2017	284,82	credito sussistente
30100.02.00755010	RUOLO FOGNATURA 2017	2017	2.088,28	credito sussistente
30100.02.00760010	RUOLO DEPURAZIONE 2017	2017	6.993,68	credito sussistente
10101.51.00095500	TARI 2017	2017	6.568,29	credito sussistente
10101.06.00011000	ACCERTAMENTI ICI IMUP 2008, 2011, 2012, 2013 e 2014 (elenco Trentinoriscossioni)	2018	25.994,94	credito sussistente
10101.51.00095500	TARI 2018	2018	5.022,40	credito sussistente
20101.02.00540010	CONTRIBUTO UNIVERSITA' 3 ETA 2018	2018	3.000,00	credito sussistente
30100.02.00750000	RUOLO ACQUEDOTTO 2018	2018	4.423,68	credito sussistente
30100.02.00755010	RUOLO FOGNATURA 2018	2018	1.877,73	credito sussistente
30100.02.00760010	RUOLO DEPURAZIONE 2018	2018	5.977,39	credito sussistente
	TOTALE		126.403,07	

2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia

possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2023 è pari a:

FPV	2023
FPV – parte corrente	€ 38.979,63
FPV – parte capitale	€ 492.313,45

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

a) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

b) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2023
FPV – parte corrente	€ 31.510,69
FPV – parte capitale	€ 100.000,00

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO

FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2023.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Nel 2023 il saldo positivo di parte corrente non è stato destinato a spese di investimento.

INDEBITAMENTO

Nel corso del 2023 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento :

SPESE DI INVESTIMENTO 2023															
codice	Cap.	Descrizione	Stanziamento 2023	IMPEGNI	ECONOMIE	IMPEGNI DOPO RIACCERTAMENT O	FPV SPESA	FPV entrata 2023	contributi PNRR e PAT	Altre entrate (contributi dalla Comunità)	Cap. 190008 Budget 2022 e precedenti	Cap. 190000 Inv. Minori	Cap. 1970000 canoni aggiuntivi	avanzo amministrazio ne 2022	Totale a pareggio
Missione 01 - Servizi istituzionali generali e gestione															
Programma 2 - Segreteria generale															
01.02.2.02	211600	Acquisto di arredi uffici comunali	5.000,00	2.094,13		2.094,13				0,00	0,00	0,00	2.094,13		2.094,13
01.02.2.02	212170	Acquisto manutenzione fotocopiatrici/stampanti uffici	2.500,00			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali															
01.05.2.02	2151201	Manutenzione straordinaria immobili e relativi impianti	10.000,00	3.308,03		3.308,03				0,00	0,00	0,00	3.308,03		3.308,03
Programma 6 - Ufficio Tecnico															
01.06.2.02	2300000	Aggiornamento e gestione inventario comunale e conto del patrimonio	15.000,00	12.871,00		12.871,00				0,00	12.871,00	0,00	0,00		12.871,00
Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile															
01.05.2.02	2151201	Acquisto cabine elettorali	1.000,00	862,54		862,54				0,00	862,54	0,00	0,00		862,54
Programma 8 - Statistica e sistemi informativi															
01.08.2.02	2121801	Acquisti software e hardware per informatizzazione uffici	10.000,00	1.415,20		1.415,20				0,00	0,00	0,00	1.415,20		1.415,20
01.08.2.02	2121802	Intervento PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.3 Adozione App IO - CUP: F81F22003370006	5.103,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01.08.2.02	2121803	Intervento PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.4 Adozione Identità digitale - CUP: F81F2200	14.000,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
01.08.2.02	2121804	Intervento PNRR - M1C1 - Inv. 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	30.558,66	30.558,66		30.558,66			30.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00		30.558,66
Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio															
Programma 01 - Istruzione prescolastica															
04.01.2.02	241700	Contributo straordinario Scuola Materna di Lona	5.000,00							0,00		0,00	0,00		0,00
Programma 02 - Altri ordini di Istruzione non universitaria															
04.02.2.02	242105	Manutenzione straordinaria Scuole Elementari	15.000,00	2.522,22	20,00	2.502,22				0,00	0,00	0,00	2.502,22		2.502,22
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali															
Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale															
05.02.2.02	252000	Manutenzione straordinaria Centro Sociale di Lona	9.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa															
Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio															
08.01.2.05	291620	Regolarizzazioni catastali, tassa espropri, frazionamenti, pubblicazioni, studi tecnici revisione strumenti urbanistici e perizie etc	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08.01.2.05	291700	Contributi utilizzo porfido in pavimentazione anditi strade	2.600,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente															
Programma 02 - Investimenti fissi lordi															
09.02.2.02	295700	Progetto lavori di abbellimento urbano	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09.02.2.02	296500	Piano di Gestione Forestale Aziendale L.P. 11/2007	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Programma 04 - Servizio Idrico integrato															
09.04.2.02	294100	Manutenzione straordinaria acquedotti comunali (rilevante IVA)	30.000,00	15.433,81		15.433,81				0,00	15.433,81	0,00	0,00		15.433,81
09.04.2.02	294110	Manutenzione straordinaria acquedotto industriale (rilevante IVA)	3.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09.04.2.02	294152	Manutenzione straordinaria fognature	15.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09.04.2.05	294140	Realizzazione collettore fognario Lona-Piazzole - Sevignano	417.313,45	417.313,45		417.313,45		392.313,45			0,00	0,00	0,00	25.000,00	417.313,45
09.04.2.05	294700	Servizio idrico intercomunale: quota straordinaria Comunità Valle Cembra	3.500,00	3.254,96		3.254,96				0,00	3.254,96	0,00	0,00		3.254,96
												0,00			0,00

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															0,00
Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione															0,00
09.05.2.02	2955501	Piano di gestione Rete delle Riserve - trasferimento all'ente capofila	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00					10.000,00
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità															0,00
Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali															0,00
10.05.2.02	281189	Manutenzione straordinaria viabilità e segnaletica stradale	30.000,00	12.759,98		12.759,98			0,00	12.759,98	0,00	0,00			12.759,98
10.05.2.02	281510	Acquisto attrezzatura varia per cantiere comunale	5.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.05.2.02	281531	Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi, macchinari e attrezzature c	83.000,00	408,70		408,70			0,00	408,70	0,00	0,00	0,00		408,70
10.05.2.02	282112	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	8.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10.05.2.03	2813001	Trasferimento al Comune di Cembra Lisignago per i lavori di collegamento strac	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
Missione 11 - Soccorso civile															0,00
Programma 01 - Sistema di protezione civile															0,00
11.01.2.02	293124	Realizzazione nuova caserma del V.V.F.F	0,00								0,00	0,00			0,00
11.01.2.02	293125	Lavori sistemazione accesso Caserma VVF Lona-Lases								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11.01.2.05	293700	Contributo straordinario ai VVF	2.000,00	2.000,00		2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
Programma 02 - Interventi a seguito di calamità naturali															0,00
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia															0,00
Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido															0,00
12.09.2.02		Contributo straordinario all'asilo nido	2.000,00						0,00		0,00	0,00			0,00
Programma 08 - Cooperazione e associazionismo															0,00
12.08.2.02	21034000	Contributi straordinari ad enti e associazioni	0,00						0,00		0,00	0,00			0,00
Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale															0,00
12.09.2.02	2105110	Manutenzione straordinaria cimiteri	5.000,00						0,00		0,00	0,00			0,00
TOTALI			838.575,11	614.802,68	20,00	514.782,68	100.000,00	492.313,45	30.558,66	,00	55.590,99	,00	11.319,58	25.000,00	614.782,68

2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti. Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	ACCERTAMENTI
IMUP e IMIS da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti	23.947,00
Tassa per l'ammissione a concorsi	46,44
Rimborso ISTAT per censimento generale della popolazione	6,00
rimborso spese per le elezioni regionali e provinciali	3.623,50
B.I.M.: Piano 2023 - sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e all'erogazione dei servizi comunali	9.499,70
TOTALE ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI	37.122,64 €
SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	IMPEGNI
organi istituzionali: indennità di carica Commissario straordinario	28.002,59 €
ufficio tecnico: rimborso spesa tecnico Comune di Borgo Valsugana servizio in convenzione/comando	36.036,31 €
patrimonio: rimborso versamento non dovuto lotto di legname Lavina Rossa	283,00 €
Rimborso ICI/IMUP/IMIS	2.162,65 €
risorse umane: spese per concorsi e prove selettive personale	593,74 €
anagrafe: spese per elezioni politiche varie e referendum	2.992,37 €
TOTALE SPESE CORRENTI NON RICORRENTI	70.070,66 €

3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non ci sono state nel corso dell'anno 2023 spese di rappresentanza.

3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che nel corso del 2023 non è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, lettera a) del D.Lgs. n.267, di data 18 agosto 2000 e ss.mm.. nessun debito fuori bilancio.

3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto – Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che *“Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali”*.

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “Legge di stabilità provinciale 2016”, che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie).

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 – 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.

A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito.

Il comune non ha assunto nuovo indebitamento nel corso del 2023.

3.4 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto 2023 è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti 2023	<u>-12</u> gg
--	----------------------

Di seguito si riporta l'ammontare del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12:

stock debito residuo scaduto e non pagato al 31/12/2023	<u>2032,52</u> euro
--	----------------------------

stock debito residuo scaduto e non pagato al 31/12/2022	<u>2.636,77</u>euro
--	----------------------------

- il debito scaduto al 31.12.2022 era pari a € 2.636,77 mentre quello al 31.12.2023 è pari a € 2032,52.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 07 febbraio 2024 è stato dato atto che ricorrono, per l'esercizio 2024, le condizioni per l'assenza di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificati dal D.L. n. 183/2020.

Come risulta dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e ss.mm., dell'Area RGS (Ragioneria Generale dello Stato):

- lo stock del debito commerciale al 31 dicembre 2023 ammonta ad € 2032,52 e quindi non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- il tempo medio ponderato di ritardo annuale dei pagamenti per il 2023 è pari a -12 giorni, ovvero, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali.

Dato atto che sulla base delle risultanze sopra descritte non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm

L'ente è tenuto ad adottato le misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e quindi di raggiungere l'obiettivo di rispettare il termine di pagamento in 30 giorni. Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018.

Ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, si allega alla presente relazione al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 (Allegato A)

3.5 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente al 31/12/2023:

Denominazione	Tipologia	Attività	Quota di partecipazione
Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa	Consorzio	Attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.	0,54 %
Azienda speciale per l'igiene ambientale	Società	Gestione del servizio di raccolta e avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani.	1,24 %
Trentino Riscossioni S.p.A.	Società	Produzione di servizi strumentali all'Ente nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate.	0,0078 %
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra S. cons. r.l.	Società	Promozione, commercializzazione e valorizzazione turistica d'ambito	0,71 %
Trentino Mobilità S.p.A.	Società	Gestione di aree di sosta a pagamento degli Enti soci e di servizi legati alla mobilità	0,04 %
Trentino Digitale S.p.A.	Società	produzione di servizi strumentali all'Ente e alle finalità istituzionali in ambito informatico	0,00037%
AmAmbiente S.p.a.	Società	gestione del ciclo idrico, dell'igiene ambientale, dell'illuminazione pubblica, delle energie rinnovabili e delle onoranze funebri.	0,002%

L'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 nr. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società rispetto alle quali detengano partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, laddove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il c. 3 dello stesso articolo prevede che tanto il provvedimento quanto il Piano di razionalizzazione vengano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, il Legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute, in parte prevedendo una diversa disciplina locale. Nello specifico, per ciò che concerne la tematica in oggetto, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016 nr. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 nr. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti locali procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. nr. 1 del 2005, e dall'art. 24 c. 4 della L.P. nr. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla "Riforma Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la

spesa pubblica e di portare la concorrenza nel e per il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 nr. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente, oltretutto non più procrastinabile, l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata e in primis i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economico-finanziaria.

È opportuno chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica è rappresentato da tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, per partecipazione si intende «*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*» e, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, per partecipazione indiretta si intende «*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*».

In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale, e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016, rimanda al c. 11 ai contenuti dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24 c. 2 della L.P. 27/2010 per quanto concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017. In base all'art. 18 c. 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 nr. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. nr. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un Piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) c. 1 della L.P. 27 dicembre 2010 nr. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, per esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; oppure sussista la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24 c. 1 della L.P. nr. 27 del 2010.

L'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) c. 1 della

L.P. 27 dicembre 2010 nr. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 e richiamato alla precedente lettera a), individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società. Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, le Amministrazioni Pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. A mente dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, *«le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società»*.

Viene così imposto il rispetto del cosiddetto vincolo di scopo.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un vincolo di attività, recitando testualmente: *«Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento – servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016»*.

Tuttavia, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono inoltre comunque consentite le società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 nr. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), che svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività. Si sottolinea, infine, quanto precisa l'ultimo periodo del c. 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: *«La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato»*.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 18 bis cc. 7 e 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta Provinciale e il

Consiglio delle Autonomie Locali atta a individuare le misure che gli Enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate dagli Enti locali medesimi anche in via indiretta.

Concludendo, e come già esposto nei paragrafi precedenti:

- a livello nazionale il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. nr. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014 nr. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175.

Inoltre verrà pubblicato sul sito internet comunale, sub sezione Amministrazione trasparente;

- a livello locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. nr. 1/2005 e dell'art. 24 c. 4 della L.P. nr. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate. La norma provinciale attribuisce quindi alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo invece carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

3.6 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito che risulta al Comune	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito che risulta al Comune	Note
Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Azienda speciale per l'igiene ambientale	35.275,56	0,00	7.215,97	7.215,97	Fatture da emettere/ricevere
Trentino Riscossioni S.p.A.	453,49	453,49	0,00	0,00	
Azienda per il Turismo Alto Piano di Pinè e Val di Cembra S. cons. r.l.					La società non ha risposto alla data di predisposizione del consuntivo. I debiti e crediti che risultano all'Ente sono pari a 0,00 €

Trentino Mobilità S.p.A.	0,00	0,00	6085,23	6085,23	Fatture da emettere/ricevere
Trentino Digitale S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
AmAmbiente S.p.a.	6860,74	6860,74	0,00	0,00	

3.7 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

3.8 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi allarealizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

3.09 ATTUAZIONE DELLE MISURE PNRR

È stato implementato lo strumento "Next Generation EU" dall'Unione europea per elaborare una strategia di uscita dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 per il valore

complessivo di 750 miliardi di euro. Questo si compone di sette Programmi, dei quali il 'Dispositivo per la ripresa e la resilienza' (c.d. Recovery Fund) ne costituisce il fulcro. Per l'accesso alle risorse stanziato nell'ambito del Recovery Fund, a ciascuno Stato membro è richiesta la definizione di un "Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNRR), da intendersi quale documento strategico contenente la declinazione delle riforme e degli investimenti previsti.

Il PNRR è organizzato in 6 Missioni, articolate in Componenti suddivise in Investimenti e Riforme. L'attuazione degli interventi programmati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'ambito del progetto europeo Next Generation EU, costituisce una occasione unica ed irrinunciabile per la promozione delle strategie di riforma che necessariamente devono veder coinvolti quali attuatori prioritari ed attori di primo piano i Comuni.

È previsto l'accesso alle risorse PNRR per i Comuni attraverso l'adesione ad appositi bandi/avvisi.

Il Comune, in sede di presentazione delle domande di finanziamento per i bandi attivati, ha valutato la sostenibilità degli oneri di gestione degli interventi da realizzare.

L'ente ha provveduto a richiedere i finanziamenti per vari bandi come di seguito indicato:

Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

CUP: F81F22004690006 - Finanziamento (somma forfettaria): € 79.922,00

Stati progetto: - FINANZIATO con decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, n. 135 - 1/2022 – PNRR del 3 gennaio 2023; -

CONTRATTUALIZZATO con delibera del Commissario straordinario n. 30 del 01/06/2023: affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop..

L'obiettivo dell'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di servizi digitali e procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici e in conformità con le Linee guida emanate ai sensi del CAD e l'e-government benchmark relativamente agli indicatori della "usercentricity" e della trasparenza, come indicato dall'eGovernment benchmark Method Paper 2020-2023. In particolare, il Comune di Lona Lases provvederà alla realizzazione del nuovo sito web comunale e alla messa in linea di n. 30 servizi digitali per il cittadino. Di questi n. 30 servizi digitali, n. 4 risultano fondamentali per il raggiungimento dell'obiettivo dell'Avviso PNRR di che trattasi: - richiedere

la sepoltura di un defunto; - richiedere l'accesso agli atti; - richiedere una pubblicazione di matrimonio; - richiedere permesso per passo carrabile

Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE”

CUP: F81F22002960006 - Finanziamento (somma forfettaria): € 14.000,00

Stati progetto: - FINANZIATO con decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, n. 25 – 4/2022 – PNRR del 30 novembre 2022.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali e che con lo SPID si utilizza un'unica credenziale (username e password) che rappresenta l'identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui lo stesso è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali. La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento d'identità dei cittadini italiani che consente l'accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni abilitate.

Infatti, grazie all'uso sempre più diffuso dell'identità digitale, molte Pubbliche Amministrazioni hanno integrato il sistema di identificazione “Entra con CIE” all'interno dei loro servizi online consentendo agli utenti un accesso veloce e in sicurezza.

Misura 1.4.3 “Adozione App IO”

CUP: F81F22003370006 - Finanziamento (somma forfettaria): € 5.103,00

Stati progetto: - FINANZIATO con decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, n. 24 – 5/2022 – PNRR del 2 novembre 2022; -

RINUNCIA al finanziamento. L'articolo 64-bis del d.lgs. 82/2005 prevede che i Comuni rendano fruibili digitalmente i propri servizi tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie digitali, con il d.lgs. 82/2005 è stato introdotto il diritto di accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione “tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis”. Il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è denominato “IO”, applicazione che mette a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni una piattaforma comune e semplice da usare, con la quale relazionarsi in modo personalizzato, rapido e sicuro, consentendo l'accesso ai servizi e alle comunicazioni delle amministrazioni direttamente dal proprio smartphone.

L'App IO determina una maggiore fruibilità dei servizi online e si basa sull'utilizzo di altre piattaforme abilitanti previste dalla legge, fornendo una pluralità di servizi e informazioni.

La candidatura all'avviso PNRR M1C1 Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" deve essere riformulata in ragione delle regole maggiormente stringenti, rispetto a quelle previste a suo tempo dall'Avviso 1.4.3, che PagoPA ha definito nel mese di febbraio 2023; ovvero sei mesi dopo il termine fissato per la presentazione delle candidature da parte dei Comuni.

La nuova impostazione richiesta da PagoPA ha di fatto vanificato la candidatura del Comune di Lona Lases, dunque, l'ente ha dovuto rinunciare al finanziamento concesso con decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, n. 24 – 5/2022 – PNRR del 2 novembre 2022.

Il Comune di Lona Lases si riserva la possibilità di aderire al nuovo Avviso che potesse presentarsi nell'ambito del PNRR M1C1 Misura 1.4.3

"Adozione APP IO" riformulando correttamente fin da subito la candidatura secondo le impostazioni richieste da PagoPA.

TABELLA RIASSUNTIVA INTERVENTI FINANZIATI DA PNRR

Codice CUP	Missione	Linea d'intervento	Termine previsto	Importo finanziamento	Importo incassato	Fase di attuazione al 31/12/2023
F87H21008500001	M2C4 I2.2	Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni	31/12/2022	15.215,94	50.000,00	conclusa
F81F22002960006	M1C1-1.4.4	Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	31/12/2024	14.000,00		programmazione
F81F22003370006	M1C1-1.4.3	Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO		5.103,00		Rinuncia al finanziamento
F81F22004690006	M1C1-1.4.1	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	31/12/2024	79.922,00		In attuazione
	M1C1-1.4.3	Adozione dell'applicazione IO	31/12/2024	2.673,00		Candidatura inviata in fase di verifica

Come da normativa si è provveduto alla perimetrazione dei finanziamenti a livello di bilancio attraverso la ridenominazione di capitoli esistenti e la creazione di appositi capitoli, sia in entrata sia in uscita, volti ad accogliere interventi rientranti nelle risorse PNRR.

RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2023

GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ PATRIMONIALE

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Tuel), gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2023, allegano al rendiconto 2023 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate e definite dall'allegato A al decreto del 12 Ottobre 2022.

Pertanto gli enti che, in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria Situazione patrimoniale, utilizzando i seguenti dati:

- inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto;
- rendiconto definitivo;
- ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata;
- extra-contabili per alcune voci delle disponibilità liquide e per altre voci.

Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'ente alla data di riferimento.

La Situazione patrimoniale 2023 è stata redatta nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati.

Si evidenzia in particolar modo che, sulla base di quanto previsto dal Decreto MEF 12 ottobre 2022, L'Ente ha la facoltà di attribuire una valorizzazione nulla alle voci:

- Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione;
- Rimanenze;
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- Ratei attivi e Risconti attivi;
- Risultato economico dell'esercizio;
- Acconti;

- Ratei passivi e Altri risconti passivi;
- Contributi agli investimenti e Concessioni pluriennali;
- Conti d'ordine.

Non è altresì obbligatoria:

- l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per i Crediti e i Debiti;
- l'indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie;
- l'indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.


I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono tenuti a trasmettere alla BDAP il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, e non inviano i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto:

- il conto economico;
- l'allegato h) concernente i costi per missione;
- i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

Fatti di rilievo dell'anno

L'anno 2023 è stato segnato da una serie di eventi che hanno avuto un forte impatto sull'economia italiana e mondiale. La pandemia di Covid-19, pur in fase di attenuazione grazie alla campagna vaccinale, ha continuato a condizionare la ripresa produttiva e la domanda interna ed esterna. A ciò si sono aggiunte le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Ucraina



e al conflitto tra Israele e Palestina, che hanno innescato una crisi energetica e una spirale inflazionistica.

L'andamento dell'inflazione ha raggiunto nel 2023 il livello più alto dal 1985, con un tasso medio annuo del 10%. Questo fenomeno è stato determinato principalmente dall'aumento dei prezzi dei beni energetici, che hanno subito le ripercussioni della crisi del gas naturale e dell'energia elettrica a livello globale. Secondo i dati dell'Istat i prezzi dell'energia elettrica, del gas e degli altri combustibili sono cresciuti del 135% a ottobre 2023, rispetto allo stesso mese del 2022, con una forte incidenza sul carrello della spesa delle famiglie. Anche i prezzi dei carburanti sono aumentati sensibilmente, con un rincaro medio del 50% per la benzina e del 45% per il gasolio. Questi aumenti hanno avuto effetti negativi sia sul potere d'acquisto dei consumatori, sia sui costi di produzione delle imprese, con conseguenti ricadute sul livello di occupazione e di investimento.

In questo contesto, il governo italiano ha messo in campo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dal programma Next Generation EU, per sostenere la transizione ecologica e digitale del Paese, rafforzare la coesione sociale e territoriale e migliorare la qualità dei servizi pubblici. Inoltre, per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta: il Fondo opere indifferibili.

Criteri di valutazione

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione patrimoniale sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con modalità semplificate come previsto dal DM 12 ottobre 2022.

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo.

Si riportano nella tabella sottostante i valori aggregati per macroclassi.

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	24.814,79	300.957,96	-276.143,17
Immobilizzazioni materiali	7.794.591,41	4.800.682,85	2.993.908,56
Immobilizzazioni finanziarie	102.234,62	97.622,84	4.611,78
Totale immobilizzazioni	7.921.640,82	5.199.263,65	2.722.377,17
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.351.824,31	1.472.985,32	-121.161,01

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	374.821,28	351.575,35	23.245,93
Totale attivo circolante	1.726.645,59	1.824.560,67	-97.915,08
Ratei e Risconti	0,00	0,00	0,00
Totale dell'attivo	9.648.286,41	7.023.824,32	2.624.462,09
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Patrimonio netto	8.995.319,51	6.444.180,66	2.551.138,85
Fondo rischi e oneri	2.000,00	2.500,00	-500,00
Trattamento di fine rapporto (TFR)	0,00	0,00	0,00
Debiti	650.966,90	577.143,66	73.823,24
Ratei, Risconti e contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Totale del passivo	9.648.286,41	7.023.824,32	2.624.462,09

Conti d'ordine	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Immobilizzazioni

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023 di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL, sono utilizzati i dati dell'inventario aggiornato al 31.12.2023. Tali dati sono stati impiegati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti.

ABI Immobilizzazioni immateriali

ABII Immobilizzazioni materiali

ABIII Altre immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Immobilizzazioni materiali

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato

patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i “Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da D.lgs 118/2011.

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 5%
- Mezzi di trasporto leggeri 20%
- Mezzi di trasporto pesanti 10%
- Macchinari per ufficio 20%
- Mobili e arredi per ufficio 10%
- Hardware 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell’esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell’esercizio successivo all’acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria “indisponibili terreni” per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Si precisa che ai sensi dell’ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento.

Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non

ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di produzione.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente.

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

In attuazione dell’articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze rilevate alla fine dell’esercizio sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzazione desunto dall’andamento del mercato (art. 2426, n.9, codice civile).

Crediti

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell’importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell’importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente svalutati.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui attivi della contabilità finanziaria.

ENTRATE		
SP.A TOTALE CREDITI	(+)	1.351.824,31
FCDE	(+)	189.210,54
TOTALE		1.541.034,85
RESIDUI ATTIVI		1.541.034,85
DIFFERENZA		0,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Gli eventuali valori delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili.

A decorrere dall'anno 2021 alle voci della Situazione patrimoniale riguardanti il fondo di dotazione e le riserve del patrimonio netto sono attribuiti valori pari a quelli risultanti dalle corrispondenti voci dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale.

Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali (voce d), è attribuito un importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali” al netto degli ammortamenti, corrispondente a quello iscritto nell'attivo patrimoniale; Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso un'apposita scrittura di rettifica.

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Al Risultato economico dell'esercizio, è sempre attribuito un importo pari a 0.

Il valore della voce “Riserve da risultato economico di esercizi precedenti” è calcolato in maniera automatica come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo.

Il valore attribuito alla voce riserva da permessi di costruire è pari all'importo della voce "Riserva da permessi di costruire" dell'ultimo stato patrimoniale approvato, al netto delle risorse utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili, cui abbiamo sommato l'importo delle entrate accertate nell'esercizio di riferimento alla voce del modulo finanziario del piano dei conti integrato E.4.05.01.01.001 "permessi da costruire" non destinate alla copertura delle spese correnti e non utilizzate per la realizzazione di opere di urbanizzazione aventi natura di beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Tale valore è stato depurato degli ammortamenti riguardanti i beni finanziati dai permessi di costruire diversi dalle opere di urbanizzazione demaniale e del patrimonio indisponibile.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le voci della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi ed oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2023, salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale ma solo nel piano dei conti patrimoniale incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

I debiti da finanziamento dell'Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i debiti della contabilità economico-patrimoniale e i residui passivi della contabilità finanziaria.

USCITE		
SP. P. TOTALE DEBITI	(+)	650.966,90
SP.P. D.1	(-)	55.106,24
RESIDUI RIMBORSO PRESTITI (tit. 4 escluso Macro 1)	(+)	2.266,47
TOTALE		598.127,13
RESIDUI PASSIVI		598.127,13
DIFFERENZA		0,00

Si rinvia al prospetto della Situazione patrimoniale semplificata per i dettagli delle singole voci.

Conti d'ordine

L'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie.

L'ente non possiede beni appartenenti al patrimonio mobiliare da presentare all'interno dei conti d'ordine.